Questa pubblicazione è obsoleta. La versione più recente è disponibile nel sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria.

BANCA CENTRALE EUROPEA
VIGILANZA BANCARIA

DANIÈLE NOUY
Presidente del Consiglio di vigilanza

BCE - PUBBLICO

All'attenzione della dirigenza delle banche significative

Francoforte sul Meno, 28 luglio 2017

Oggetto: Indicazioni al sistema concernenti le informazioni sulle operazioni effettuate al di là degli obblighi contrattuali di un ente promotore o di un ente cedente ai sensi dell'articolo 248, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013

I. QUADRO GIURIDICO

1. Il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[1], in particolare all'articolo 248, introduce un requisito generale di notifica all'autorità competente per gli enti creditizi che, agendo in qualità di promotori o cedenti in relazione a una cartolarizzazione, si siano avvalsi dell'articolo 245, paragrafi 1 e 2 del citato regolamento ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o abbiano venduto strumenti contenuti nel proprio portafoglio di negoziazione, per cui non sono più tenuti a detenere fondi propri per il rischio legato a detti strumenti. L'ambito di applicazione del requisito di notifica è ulteriormente specificato dagli Orientamenti EBA/GL/2016/08 dell'Autorità bancaria europea (nel prosieguo "Orientamenti dell'ABE"), ai quali la Banca centrale europea (BCE) intende conformarsi.
2. In particolare, gli Orientamenti dell'ABE specificano quali sono le operazioni effettuate al di là degli obblighi contrattuali di un ente promotore o di un ente cedente e dunque soggette al requisito della notifica all'autorità competente. Gli enti vigilati significativi dovrebbero tenere conto degli Orientamenti dell'ABE quando notificano tali operazioni alla BCE in quanto autorità competente ai sensi dell'articolo 248, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013.
3. Le presenti indicazioni al sistema precisano ulteriormente le modalità in cui la BCE si attende di ricevere le notifiche delle operazioni effettuate al di là degli obblighi contrattuali di un ente promotore o di un ente cedente, secondo quanto disposto dall'articolo 248, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013.

1 Regolamento (UE) n. 575/2913 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

Banca centrale europea
60640 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 1344 0
E-mail: info@ecb.europa.eu
Internet: www.bankingsupervision.europa.eu

II. INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE PRODOTTE DAGLI ENTI CEDENTI O PROMOTORI

1. Un soggetto vigilato significativo che sia tenuto a notificare alla BCE un'operazione ai sensi dell'articolo 248, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 è invitato a notificare ciascuna operazione separatamente secondo quanto indicato nell'allegato al presente documento.
2. Le notifiche ai sensi del paragrafo 1 vanno inoltrate per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data di esecuzione dell'operazione.

III. DIALOGO INFORMALE DI VIGILANZA

Una volta comunicata l'operazione alla BCE, i rappresentanti dell'ente cedente o promotore e il relativo gruppo di vigilanza congiunto (GVC) possono instaurare un dialogo informale di vigilanza sulle caratteristiche specifiche dell'operazione.

Con i più distinti saluti,

[firma]

Danièle Nouy

Banca centrale europea
60640 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 1344 0
E-mail: info@ecb.europa.eu
Internet: www.bankingsupervision.europa.eu

ALLEGATO: INFORMAZIONI DA FORNIRE ALLA BCE

Un soggetto vigilato significativo dovrebbe notificare al GVC competente ogni operazione rientrante nella definizione di cui al paragrafo 25 degli Orientamenti dell'ABE.

A. Informazioni richieste a un soggetto vigilato significativo in qualità di ente cedente

All'atto della notifica dell'operazione il soggetto vigilato significativo dovrebbe fornire le informazioni di seguito elencate.

1. Qualora sostenga che l'operazione non costituisce supporto implicito, il soggetto vigilato significativo dovrà dimostrare adeguatamente di soddisfare le condizioni stabilite negli Orientamenti dell'ABE, prendendo in considerazione le circostanze di cui alle lettere da a) a e) dell'articolo 248, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.575/2013, ulteriormente specificate ai paragrafi 19-24 degli Orientamenti dell'ABE.
2. In particolare, il soggetto vigilato significativo dovrebbe fornire informazioni che dimostrino quanto di seguito indicato.
   a) L'operazione è stata eseguita alle normali condizioni di mercato (come definite nel paragrafo 15 degli Orientamenti dell'ABE) oppure a condizioni che siano più favorevoli per l'ente cedente rispetto alle normali condizioni di mercato. A tale riguardo, le informazioni dovrebbero specificare:
      - le misure relative al valore di mercato, compresi i prezzi quotati sui mercati attivi per operazioni simili ai quali l'ente ha accesso alla data della misurazione;
      - se tali misure non sono identificabili, devono essere forniti altri dati diversi dai prezzi quotati che siano direttamente o indirettamente osservabili in relazione al bene;
      - se tali dati non sono identificabili, devono essere forniti i dati non osservabili in relazione al bene. In caso di dati non osservabili, l'ente deve fornire prova alla BCE in merito alle modalità di valutazione degli importi esigibili o dovuti, indicando quali dati sono stati utilizzati. A tal fine, a supporto della propria valutazione, l'ente può considerare in particolare di presentare pareri di terze parti qualificate, quali esperti contabili o società di revisione contabile.
   b) La valutazione è in linea con il proprio processo di esame e approvazione dei crediti.
   c) L'operazione non pregiudica il trasferimento significativo del rischio realizzato con la cartolarizzazione ovvero essa non è stata conclusa con l'intento di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori. A tale riguardo, le informazioni dovrebbero specificare:
      - le scritture contabili effettuate dai partecipanti all'operazione in relazione alla stessa;

Banca centrale europea
60640 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 1344 0
E-mail: info@ecb.europa.eu
Internet: www.bankingsupervision.europa.eu

- le modifiche alle rispettive posizioni di liquidità;
- se le perdite attese concernenti una posizione verso la cartolarizzazione o le esposizioni cartolarizzate sono aumentate o diminuite in maniera significativa, relativamente, tra l'altro, a modifiche al prezzo di mercato della posizione, agli importi dell'esposizione ponderati per il rischio e ai rating delle posizioni verso la cartolarizzazione.

3. Il soggetto vigilato significativo dovrebbe fornire informazioni sulla motivazione economica dell'operazione, comprese, laddove pertinente, informazioni relative alla possibilità che l'operazione sia stata condotta nell'ambito di attività di supporto agli scambi (market making) svolte dall'ente.
4. Il soggetto vigilato significativo dovrebbe fornire informazioni sul modo in cui l'operazione possa influire sul rischio di credito inizialmente trasferito a terzi rispetto alla riduzione degli importi dell'esposizione ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate.
5. Qualora l'operazione sia effettuata da uno degli enti di cui al paragrafo 25, lettera a), punti (i) e (ii) degli Orientamenti dell'ABE, il soggetto vigilato significativo dovrebbe altresì fornire la documentazione relativa al tipo di rapporto che lo lega all'ente in questione o, a seconda dei casi, al tipo di finanziamento, supporto, istruzioni o accordi da questo forniti o stipulati in relazione a tale ente ai fini di effettuare l'operazione in questione.

B. Informazioni richieste a un soggetto vigilato significativo in qualità di ente promotore

All'atto della notifica dell'operazione il soggetto vigilato significativo dovrebbe fornire le informazioni di seguito elencate.

1. Qualora sostenga che l'operazione non costituisce supporto implicito, il soggetto vigilato significativo dovrà dimostrare adeguatamente di soddisfare le condizioni stabilite negli Orientamenti dell'ABE, prendendo in considerazione le circostanze di cui alle lettere da a) a e) dell'articolo 248, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.575/2013, ulteriormente specificate ai paragrafi 19-24 degli Orientamenti dell'ABE.
2. In particolare, il soggetto vigilato significativo dovrebbe fornire informazioni che dimostrino quanto di seguito indicato.
   a) L'operazione che può costituire supporto implicito è stata eseguita alle normali condizioni di mercato (come definite nel paragrafo 15 degli Orientamenti dell'ABE) oppure a condizioni che siano più favorevoli per l'ente cedente rispetto alle normali condizioni di mercato. A tale riguardo, le informazioni dovrebbero specificare:
      - le misure relative al valore di mercato, compresi i prezzi quotati sui mercati attivi per operazioni simili ai quali l'ente ha accesso alla data della misurazione;

Banca centrale europea
60640 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 1344 0
E-mail: info@ecb.europa.eu
Internet: www.bankingsupervision.europa.eu

- se tali misure non sono identificabili, devono essere forniti altri dati diversi dai prezzi quotati che siano direttamente o indirettamente osservabili in relazione al bene;
- se tali dati non sono identificabili, devono essere forniti i dati non osservabili in relazione al bene. In caso di dati non osservabili, l'ente deve fornire prova alla BCE in merito alle modalità di valutazione degli importi esigibili o dovuti, indicando quali dati sono stati utilizzati. A tal fine, a supporto della propria valutazione, l'ente può considerare in particolare di presentare pareri di terze parti qualificate, quali esperti contabili o società di revisione contabile.

b) La valutazione è in linea con il proprio processo di esame e approvazione dei crediti.

3. Il soggetto vigilato significativo dovrebbe fornire informazioni sulla motivazione economica dell'operazione, comprese, laddove pertinente, informazioni relative alla possibilità che l'operazione sia stata condotta nell'ambito di attività di supporto agli scambi (market making) svolte dall'ente.

4. Qualora l'operazione sia effettuata da uno degli enti di cui al paragrafo 25, lettera a), punti (i) e (ii), degli Orientamenti dell'ABE, il soggetto vigilato significativo dovrebbe altresì fornire la documentazione relativa al tipo di rapporto che lo lega all'ente in questione o, a seconda dei casi, al tipo di finanziamento, supporto, istruzioni o accordi da questo forniti o stipulati in relazione a tale ente ai fini di effettuare l'operazione in questione.

Banca centrale europea
60640 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 1344 0
E-mail: info@ecb.europa.eu
Internet: www.bankingsupervision.europa.eu